



*Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**Dispone**

### ***1. Definizioni***

Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

- a) “CPB”, il *Concordato preventivo biennale* introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 per i contribuenti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- b) “*modello CPB 2026/2027*”, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione e revoca;

- c) “ISA”, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale introdotti dall’articolo 9-bis del citato d.l. n. 50 del 2017;
- d) “d.P.R. ”, il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- e) “*modelli REDDITI 2026*”, i modelli per le dichiarazioni annuali dei redditi relative al periodo d’imposta 2025;
- f) “*modelli ISA 2026*”, i modelli per le dichiarazioni dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025.

## ***2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli ISA 2026 e del modello CPB 2026/2027***

2.1. Sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, comprensive del documento esplicativo dei controlli del formato dei campi, cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei *modelli ISA 2026* da dichiarare con i *modelli REDDITI 2026* e del *modello CPB 2026/2027*.

2.2. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico *Entratel* o *Fisconline*, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al *d.P.R.*.

2.3. La trasmissione telematica dei dati di cui al punto 2.2. può essere effettuata anche per il tramite degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del *d.P.R.*.

## ***3. Approvazione dei controlli di coerenza dei dati dichiarati nei modelli ISA 2026 e nel modello CPB 2026/2027***

Sono approvati i controlli tra i dati indicati nei *modelli REDDITI 2026*, nei *modelli ISA 2026* e nel *modello CPB 2026/2027*, di cui all’Allegato 2 al presente provvedimento.

#### **4. Modalità di trasmissione del modello CPB 2026/2027**

4.1. Ai fini della trasmissione dei dati rilevanti per l'elaborazione della proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2026 e 2027 e della relativa accettazione e revoca, il *modello CPB 2026/2027* può essere trasmesso per via telematica congiuntamente ai *modelli ISA 2026*, in fase di trasmissione dei *modelli REDDITI 2026*.

4.2. Ai medesimi fini indicati al punto precedente, il *modello CPB 2026/2027* può, altresì, essere trasmesso con modalità autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio dei *modelli REDDITI 2026*. In tal caso, nel frontespizio dei *modelli REDDITI 2026* deve essere indicato il codice 1 – “Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”. L'invio del solo frontespizio del *modello REDDITI 2026* con il *modello CPB 2026/2027* non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell'adesione alla proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

#### **5. Modalità di comunicazione della revoca dell'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027**

5.1. Il contribuente può comunicare la revoca dell'adesione alla proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2026 e 2027 entro gli stessi termini previsti per l'adesione al *CPB*.

5.2. La revoca di cui al precedente punto 5.1. può essere effettuata con modalità autonoma per via telematica, congiuntamente al frontespizio dei *modelli REDDITI 2026*. In tal caso, nel frontespizio dei *modelli REDDITI 2026* deve essere indicato il codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB” e devono essere compilati i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)” del *modello CPB 2026/2027*. L'invio effettuato con queste modalità non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione della revoca dell'adesione alla proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

5.3. La revoca di cui al precedente punto 5.1. può essere effettuata, altresì, per via telematica, congiuntamente alla trasmissione dei *modelli REDDITI 2026*. In tal caso, nel frontespizio dei *modelli REDDITI 2026* deve essere indicato il codice 3 – “Revoca con flusso dichiarativo” nella casella “Comunicazione CPB”.

## **6.     *Correzioni delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza***

Eventuali correzioni delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza, di cui ai precedenti punti 2 e 3 saranno pubblicate nelle apposite sezioni del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate e di esse sarà data adeguata evidenza sullo stesso sito *internet*.

### **Motivazioni**

All’articolo 2, comma 3-*bis* del *d.P.R.*, così come modificato dall’articolo 11 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è previsto che le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati siano rese disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il mese di febbraio.

L’articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, con cui è stato disciplinato il *CPB*, prevede che l’Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Nello stesso articolo 8 del citato decreto è inoltre previsto che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria.

Tanto premesso, con il presente provvedimento si approvano:

- in Allegato 1, le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei *modelli ISA 2026* e nel *modello CPB 2026/2027*. I modelli possono essere trasmessi

direttamente dal soggetto interessato ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione;

- in Allegato 2, i controlli tra i dati indicati nei *modelli REDDITI 2026*, nei *modelli ISA 2026* e nel *modello CPB 2026/2027*.

Eventuali aggiornamenti alle specifiche tecniche e ai controlli saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data adeguata evidenza.

Inoltre, sono indicate le diverse modalità attraverso le quali i contribuenti possono trasmettere il *modello CPB 2026/2027*.

Nello specifico, la trasmissione dell'accettazione della proposta di *CPB* tramite il *modello CPB 2026/2027* può essere effettuata, per via telematica:

- congiuntamente ai *modelli ISA 2026* in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025 (REDDITI 2026);
- utilizzando il solo frontespizio dei *modelli REDDITI 2026*.

Il presente provvedimento disciplina, inoltre, le modalità di comunicazione della revoca dell'adesione alla proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2026 e 2027, prevedendo che tale revoca può avvenire, entro gli stessi termini previsti per l'adesione al *CPB*, trasmettendo per via telematica il *modello CPB 2026/2027*, con modalità autonoma o congiuntamente alla trasmissione dei *modelli REDDITI 2026*.

Vengono, quindi, indicate in dettaglio le modalità di compilazione del frontespizio nei casi di:

- adesione al *CPB*:  
codice 1 – “Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”;
- revoca dell'adesione al *CPB*:  
codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB”;  
codice 3 – “Revoca con flusso dichiarativo” nella casella “Comunicazione CPB”.

Il provvedimento specifica, inoltre, che l'invio autonomo dell'adesione al *CPB* e l'invio della revoca, con modalità autonoma, non hanno natura dichiarativa ma esclusivamente di comunicazione dell'adesione o della revoca alla proposta di *CPB* per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*";

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, avente ad oggetto il "*Regolamento recante modalità per la*

*presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*";

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, recante *“Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”*;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2008, recante *“Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”*;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*;

Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante *“Delega al Governo per la riforma fiscale”*;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante *“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”*;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”*;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 18 marzo 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2024, recante *“Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d'imposta 2023”*;

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”;

Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2024;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2025, recante “*Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità generale, della territorialità del commercio e di tre territorialità specifiche - periodo d’imposta 2024*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  
Vincenzo Carbone  
*Firmato digitalmente*